



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

**UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
DTUT/150/2024 DEL 11-10-2024**

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5 relativa al progetto di "Attuazione del P.A. ARU 15 - V.le Lombardia - costruzione di n.1 nuovo edificio a dest. commerciale e ristrutturazione di edificio commerciale esistente per insediamento di media struttura di vendita e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria" da realizzarsi nel Comune di Parabiago (Mi). Proponente: Società TEQ S.r.l. - Esclusione da V.I.A. [rif. S.I.L.V.I.A. VER0001-C_G324].

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.I.A.**

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed i suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- il Decreto del Sindaco n. 20 del 13/12/2022 di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore Tecnico con effetto dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;

Considerato che per il Comune di Parabiago l'armonizzazione dei sistemi contabili è entrata a pieno regime dall'esercizio 2015;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 25 marzo 2020 n. 2 "Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 5/2010 e delle relative modifiche ed integrazioni. Abrogazione del R.R. 5/2011";
- la legge 29 luglio 2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 maggio 2021, n.77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in particolare l'art.19;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Preso atto che:

- in data 23.04.2024 la Società proponente TEQ S.r.l. (Partita IVA 09320990964) con sede legale in Milano, Piazza Eleonora Duse 2, ha provveduto a depositare istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto Attuazione del P.A. ARU 15 – V.le Lombardia – costruzione di n.1 nuovo edificio a dest. commerciale e ristrutturazione di edificio commerciale

esistente per insediamento di media struttura di vendita e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria”;

- il progetto in parola deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) con competenza comunale poiché il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'allegato "B" della Legge Regionale n. 5/2010 al punto al punto 7 – b6) "costruzione di centri commerciali di cui al D.Lgs 144/1998 con superficie di vendita fino a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita fino a 2500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”;

- con nota prot. n. 13066 del 30/04/2024 è stato:

- avviato il procedimento di verifica assoggettabilità da VIA del progetto Attuazione del P.A. ARU 15 – V.le Lombardia;
- nominato il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Vito Marchetti quale Responsabile del Procedimento per la VIA;
- dato avviso dell'avvenuta trasmissione dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla VIA del progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 19 comma "2" del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito WEB comunale e sul sito SILVIA regionale;
- richiesto il parere di competenza agli Enti e ai soggetti interessati, ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n.5/2010;

- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2 del 25/03/2020;

Dato atto che:

- come prescritto dall'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. gli elaborati di cui all'istanza predetta sono stati pubblicati per 30 giorni e precisamente dal 30/04/2024 al 30/05/2024; durante il periodo di pubblicazione della verifica di assoggettabilità alla VIA sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni da parte degli Enti interessati:

- in data 31/05/2024 prot. n. 16485 di A.T.S. Città Metropolitana di Milano;
- in data 03/06/2024 prot. n. 16595 di Città Metropolitana di Milano;

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- l'Autorità Competente, con proprio atto prot. n. 17225 del 07/06/2024 ha assegnato 20 giorni alla Società richiedente per consegnare le opportune integrazioni a completamento della documentazione come richiesto dagli Enti sopra richiamati sospendendo i termini istruttori della VIA al fine di produrre lo screening di incidenza V.Inc.A secondo l'allegato F di cui alla D.G.R. n. 4488/2021 e s.m. e di acquisire il "sentito" dell'Ente gestore del Sito Natura 2000 più vicino ovvero la Riserva "Bosco WWF di Vanzago”;

- in relazione alla criticità espressa nel parere di A.T.S. Città Metropolitana di Milano la Parte ha inviato l'approfondimento tecnico in data 18/07/2024 prot. n. 21963, 21964, 21965, 21966;

- A.T.S. Città Metropolitana di Milano ha emesso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 23198 del 01/08/2024;

- in relazione alla V.Inc.A. la Parte ha inviato l'allegato F in data 09/08/2024 prot. n. 23939 del 12/08/2024, che, prima la Parte con la nota citata, poi il Comune di Parabiago in data 16/09/2024 prot. n. 26689 hanno trasmesso all'Ente gestore del Sito Natura 2000 più vicino, ovvero la Riserva "Bosco WWF di Vanzago”;

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

- in data 05/10/2024 prot. n. 28562 del 07/10/2024 è pervenuto, da parte della Riserva "Bosco WWF di Vanzago, il "sentito" con parere favorevole con prescrizioni e precisazioni;

Considerato che:

- la verifica di assoggettabilità alla VIA è definita come la procedura che deve essere attivata per "valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere sottoposto al procedimento di VIA" di cui all'art. 5 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

Vista la relazione istruttoria datata 09/10/2024 allegata alla presente (allegato 1);

Ritenuto che:

lo studio preliminare ambientale e successive integrazioni ha affrontato le componenti significativamente interessate dalle opere in progetto ed ha analizzato il contesto territoriale ed ambientale con idoneo approfondimento;

Valutato che gli interventi sugli immobili oggetto della richiesta di Permesso di Costruire in argomento non determinano impatti negativi per tutte le componenti ambientali interessate, come documentato puntualmente nello studio preliminare ambientale e successiva integrazione documentale;

Alla luce delle considerazioni espresse dagli Enti, allegati alla relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che nello studio preliminare ambientale vengono effettuate tutte le necessarie valutazioni previste dalla vigente normativa;

Ritenuto quindi di escludere il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale e ristrutturazione di un edificio commerciale esistente per insediamento di di media struttura di vendita, da realizzarsi nell'ambito del P.A. ARU 15, ubicato in viale Lombardia Parabiago (MI) dalla procedura di VIA;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'allegata relazione istruttoria datata 09/10/2024;
- 3) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il progetto di un nuovo edificio a destinazione commerciale e ristrutturazione di un edificio commerciale esistente per insediamento di media struttura di vendita, da realizzarsi nell'ambito del P.A. ARU 15, ubicato in viale Lombardia Parabiago (MI);
- 4) di prescrivere le attività da svolgere nelle fasi successive indicate nella relazione istruttoria di cui al punto 2;

- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito WEB del Comune di Parabiago e sul sito regionale SILVIA <https://www.silvia.servizi.it/silviaweb/>;
- 6) di rendere noto che contro il presente Decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto. E', altresì, ammesso in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
- 7) di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestata con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto dell'inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse con i beneficiari della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- 9) di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Arch. Vito Marchetti)